

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 19/04/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33340-sos-mediazione-familiare-figli-adolescenti-e-non-nella-centrifuga-della-separazione>

Autore: Passalacqua Caterina

SOS Mediazione Familiare! Figli (adolescenti e non) nella centrifuga della separazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Master di II Livello in

Mediazione e Conciliazione (Familiare, Penale,
Civile e Commerciale)

SOS Mediazione Familiare!

Figli (adolescenti e non) nella ‘centrifuga’ della
separazione

Tesi di Master di:

Caterina PASSALACQUA

Relatore:

Dott.ssa Francesca FABBRI

ANNO ACCADEMICO 2010 - 2011

INTRODUZIONE

Le famiglie sono dei sistemi dinamici che si evolvono per continue sollecitazioni endogene ed esogene, rappresentate da eventi di vario genere e natura, destinate a sconvolgere l'assetto originario: formazione della coppia, matrimonio, nascita del primo figlio, nascita del secondo figlio, adolescenza, uscita di casa dei figli adulti, nido vuoto-vecchia coppia, morte del coniuge od anche malattia, mutamento delle condizioni economiche, etc.

Questi fattori generano una destabilizzazione della coppia che, scossa dopo scossa, può rimanere salda o progressivamente disgregarsi¹.

La mediazione familiare si annovera tra gli ADR (*Alternative Dispute Resolution*) in quanto appartiene agli istituti conciliativi di giustizia informale (*informal justice*), che si propongono non solo come alternativa nel modo di procedere (alternativa al processo), ma anche nei criteri assunti per decidere (alternativa al giudizio)².

Consiste infatti in quel peculiare strumento atto alla "prevenzione del disagio" all'interno della coppia e del nucleo familiare, in particolar modo nei confronti dei figli, inevitabilmente 'risucchiati' nella 'centrifuga' – da qui il titolo del presente elaborato – della separazione dei genitori.

Si tratta, tuttavia, di una definizione asettica, che non esprime esaustivamente la complessità e la poliedricità di questo utile istituto, ancora privo di inquadramento sistematico nel nostro ordinamento, fatta

¹ "Dalla storia di coppie che giungono alla separazione si possono osservare con particolare evidenza gli esiti destrutturanti la relazione portati dal fenomeno della disillusione, del disincantamento, quando la rinnovata scoperta della diversità dell'altro, non solo da sé ma anche e soprattutto dall'immagine del partner che ci si era fatti, giunge a costituire un elemento di rottura o di lenta erosione del rapporto": E. SCABINI – P. DONATI, *Identità adulte e relazioni familiari*, Vita e Pensiero, Milano, 1994, p. 224.

² V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, Il Mulino, Bologna, p. 51.

eccezione per la legge n. 54/2006 e la legge quadro n. 328/2000, e che, ciò nonostante, si sta affermando prepotentemente in alcune realtà d'Italia ed, in termini decisamente più estesi, in Europa ed in America.

Si tratta di un intervento di sostegno alla coppia che si incaglia in una fase patologica del rapporto, e che consente di uscire dallo stato di *impasse* rinnovata, consapevole del cambiamento e pronta ad accettarlo.

La mediazione familiare, al contrario di quanto si creda nell'immaginario collettivo, non è mirata al ricongiungimento della coppia ma piuttosto alla gestione della sua conflittualità, al fine di ricercare l' 'antidoto' alle problematiche che inevitabilmente sorgono dal mutato assetto familiare. Fuor di metafora, i due coniugi sono guidati verso la rielaborazione del vissuto coniugale al fine di raggiungere la medesima meta: la riorganizzazione della famiglia in funzione del diverso *status* di separati o divorziati³.

Nel presente elaborato si intende affrontare un percorso di analisi giuridico - psicologica del microcosmo "*mediazione familiare*", ed in particolare del ruolo del minore nella gestione del conflitto.

Dopo una breve disamina introduttiva della mediazione familiare, con cenni alle sue origini, ai pionieri del settore ed ai diversi modelli, la prima parte dello scritto sarà dedicata allo studio della condizione del figlio (minorenne e non) nello stato patologico della coppia e del suo 'rapporto' con la mediazione familiare, attraverso l'analisi critica dei commenti dei principali studiosi della materia.

La seconda parte sarà invece dedicata alla posizione della dottrina giuridica e della giurisprudenza circa il ruolo che può essere ricoperto dalla mediazione familiare nella gestione 'giudiziale' della separazione e

³ "Il suo obiettivo dichiarato è quello di favorire il mantenimento dei legami, consentendo così ai figli coinvolti l'accesso ai due rami familiari, attraverso un'elaborazione costruttiva della conflittualità": cfr. I. MONTANARI, *Separazione e Genitorialità. Esperienze europee a confronto*, Voce & Pensiero, Milano, 2007, p. 5.

del divorzio con particolare riferimento al minore, e le possibili conseguenze psicologiche che possono derivare al figlio da una gestione giudiziale della patologia del rapporto coniugale in assenza del contributo della mediazione, con particolare attenzione all'alienazione genitoriale.

CAPITOLO 1 LA MEDIAZIONE FAMILIARE: LE ORIGINI E I PRINCIPALI MODELLI

SOMMARIO 1. LA MEDIAZIONE FAMILIARE: LA ‘NEONATA’ CHE POTRÀ SALVARE IL MONDO (DEL DIVORZIO); 1.2 MODELLI E TECNICHE DI MEDIAZIONE.

1. LA MEDIAZIONE FAMILIARE: LA ‘NEONATA’ CHE POTRÀ SALVARE IL MONDO (DEL DIVORZIO)*

Secondo dottrina maggioritaria, “in ogni settore, la mediazione consiste nell'accogliere il disordine e gestire il conflitto; nella mediazione familiare il conflitto e il disordine da gestire riguardano l'evoluzione negativa del rapporto sorto col matrimonio (o derivante da altri vincoli, di fatto o giuridicamente riconosciuti, che abbiano costituito una relazione stabile)”⁴.

La definizione ufficiale diffusa dal Forum Europeo dei Centri di formazione alla mediazione familiare è quella di “processo nel quale un terzo con una preparazione specifica è sollecitato dalle parti a intervenire per affrontare le questioni conflittuali connesse con la riorganizzazione familiare in vista o a seguito della separazione coniugale, nel rispetto del quadro legislativo esistente in ogni paese”⁵.

Data la mancanza nel nostro ordinamento di una disciplina normativa della materia, la mediazione familiare è spesso concettualmente ricondotta alla psicoterapia, alla terapia di coppia, alla consulenza legale: nulla di più errato.

Il mediatore familiare è un professionista formato per poter facilitare la comunicazione tra i due partner, che rimane ‘estraneo’ alla coppia ed al

* Il presente elaborato è estratto dalla voce enciclopedica di C. PASSALACQUA, *Mediazione Familiare*, pubblicata sulla rivista giuridica telematica *Persona e Danno*, consultabile all'indirizzo <http://www.personaedanno.it/enciclopedia/mediazione-familiare>.

⁴ M. RIONDINO, *Mediazione familiare ed interculturalità in Europa. Profili di diritto comparato*, in *Diritto di Famiglia*, IV, Giuffrè, Milano, 2010, p. 1845 ss.

⁵ V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, cit., p. 47.

conflitto, mantenendo quel distacco che gli consente di leggere correttamente i segnali ed i messaggi, verbali e non, che emergono durante le sessioni di mediazione.

Lo scopo perseguito è quello di favorire la trasformazione dei partner da coniugi a separati-divorziati, mantenendo la loro identità genitoriale.

Questo strumento nasce, quale pratica ufficialmente riconosciuta, a Los Angeles nel 1939 con la fondazione della *Family Conciliation Court* per risolvere i conflitti all'interno delle coppie coniugali mediante il raggiungimento di accordi amichevoli.

Nelle sue prime manifestazioni essa appariva, tuttavia, eccessivamente generica, impiegata cioè in una vasta gamma di conflitti sociali⁶.

A partire dal 1972 assume la sua accezione pregnante, grazie all'opera di O. J. Coogler, considerato il fondatore della moderna mediazione familiare intesa come intervento strutturato, dove un terzo neutrale facilita il dialogo tra i genitori e la riassunzione delle loro responsabilità: Coogler ha coniato la cd. mediazione strutturata, istituendo ad Atlanta un centro privato (il *Family Mediation Center*) e nel 1975 la *Family Mediation Association* per diffondere tale metodo rivolto ai coniugi che intendessero negoziare la loro separazione o rinegoziare gli accordi di divorzio, nell'ottica del superamento della logica vincitore-vinto (sottesa al sistema accusatorio del processo legale americano di divorzio)⁷.

Si è dato così inizio ad un nuovo corso storico, concretizzatosi nella prima legge in materia di mediazione familiare nei giudizi di separazione e divorzio, adottata nel 1981 in California.

⁶ Nel 1964 viene fondato il CRS (*Community Relations Service*) dal Ministero della Giustizia americana per depotenziare conflitti e discriminazioni razziali. Sono quindi istituiti i *Neighborhood Justice Centers* (NJC), molti dei quali statali ed in collaborazione con i tribunali: cfr. G.B. CAMERINI – E. SECCHI, *Riabilitazione psicosociale nell'infanzia e nell'adolescenza*, Maggioli, Rimini, 2010, p. 336.

⁷ M. RIONDINO, *Mediazione familiare*, cit., p. 1845 ss.

A New York nella seconda metà degli anni Settanta J. Haynes, membro della *Social Work Faculty* della State University, ha fondato la *Academy of Family Mediators*, dedicandosi alla formazione di assistenti sociali e consulenti familiari.

In Europa la mediazione familiare approda in Inghilterra, a Bristol, grazie al contributo di Lisa Parkinson, assistente sociale presso il Servizio per la tutela dell'Infanzia del Tribunale di Bristol, che dal 1978 ha avviato il primo servizio di conciliazione familiare 'privato', attraverso la costituzione di due associazioni professionali, composte rispettivamente da operatori psicosociali e professionisti del diritto interessati all'utilizzo delle tecniche di negoziazione nella consulenza alle coppie in via di separazione.

Nel 1974 la Gran Bretagna aveva, infatti, stilato il cd. Rapporto Finer, frutto dello studio della famiglia e della risoluzione delle complicità della separazione.

Nel 1981 si ha la prima 'formalizzazione' della materia con il *National Family Conciliation Council* di Londra, che individua la figura ed il ruolo del mediatore.

In Francia nel 1988 un gruppo interdisciplinare di studiosi, recatisi a Montreal per un convegno sulla mediazione familiare, al suo ritorno in patria ha dato vita alla APMF (*Association pour la Promotion de la Mediation Familiale*), che nell'anno successivo in un seminario a Coen ha reso noto il primo codice deontologico del mediatore familiare, con la prospettiva di estendere l'esperienza "mediazione" agli altri stati europei. Nel 1992 si riunisce la commissione per la redazione della Carta Europea per la formazione dei mediatori familiari, con rappresentanze della Francia, Gran Bretagna, Italia, Germania e Svizzera.

In Spagna nel 1981 è introdotto il Tribunale della Famiglia e nel 1990 il Ministero degli Affari Sociali ha intrapreso delle attività di

sensibilizzazione della collettività con l'avviamento di servizi di mediazione familiare pubblici e privati.

In Germania negli anni Novanta si diffonde la cultura della mediazione familiare grazie a giornate di studio organizzate da studiosi; nel 1992 è stata istituita la BAFM (*Bayerische Arbeitsgemeinschaft Familien Mediation*).

In Italia nel 1987 nasce la GEA, *Associazione Genitori Ancora*, grazie all'impegno di Fulvio Scaparro e Irene Bernandini, psicologici e CTU, che hanno promosso l'ingresso della 'cultura' della mediazione familiare in Italia.

Rispettivamente nel 1989 e nel 1995 sono istituiti il Centro Genitori Ancora, il primo centro di mediazione familiare in Italia, la Società Italiana di Mediazione Familiare, preposta al coordinamento delle iniziative dei mediatori in Italia con gli *standard* professionali e deontologici europei⁸.

Come si evince da questa 'fotografia' del panorama europeo ed americano della mediazione familiare, l'interesse del legislatore per questo importante strumento è cresciuto nel tempo: sono poche le nazioni che non possano vantare un intervento normativo che abbia compiutamente individuato la disciplina alla quale è sottoposto il mediatore.

Ciò per una ragione evidente: la famiglia è la struttura di interesse sociale primario per eccellenza, in quanto rappresenta la culla degli adulti del domani, che costituiranno le nuove leve del sistema economico e sociale del futuro. La mancanza di stabilità all'interno della famiglia determina, nella maggior parte dei casi, una fragilità affettiva e sociale

⁸ Per il breve *excursus* 'geografico' circa le origini europee della mediazione familiare v. M. CORSI – C. SIRIGNANO, *La mediazione familiare*, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 31 ss

che risulta pregiudizievole – utilizzando la lente del politologo – per il nucleo familiare in sé e per la collettività di cui quel nucleo fa parte.

Tale principio è stato sussunto dalla Raccomandazione adottata il 21.01.1998 dal Consiglio d'Europa, frutto dell'analisi dei risultati dell'impiego delle tecniche di mediazione e delle esperienze maturate in questo campo in diversi Stati Membri. Dall'esame è emerso l'importante contributo della mediazione familiare nella gestione della comunicazione tra i membri della famiglia, nella riduzione dei conflitti e nel mantenimento dei rapporti personali tra genitori e figli, con correlata riduzione dei costi e della tempistica del procedimento di separazione giudiziale. Nella disposizione *de qua* il Consiglio ha raccomandato agli Stati l'introduzione e la promozione della mediazione familiare, in quanto “strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari”.

Nel considerando n. 10 il Consiglio definisce la mediazione familiare, un “processo nel quale una parte terza, il mediatore, imparziale e neutro, assiste le parti nella negoziazione delle questioni che sono oggetto della controversia, in vista del raggiungimento di comuni accordi”.

Il compito del mediatore è quindi, a scanso di equivoci, di facilitare il raggiungimento degli accordi circa le problematiche pratiche che possono sorgere dal conflitto familiare, e non il ricongiungimento della coppia.

Precipua missione del mediatore deve essere quella di assicurare la realizzazione dell'interesse superiore dei bambini, richiamando l'attenzione dei genitori sulle esigenze dei figli e sulla loro responsabilità per il loro fragile benessere psicofisico.

Gli Stati Membri sono chiamati ad organizzare i servizi di mediazione familiare, sia attraverso il settore pubblico che quello privato; a vigilare sulla qualità del servizio, attraverso procedure di selezione e di formazione dei mediatori e la previsione di *standard* formativi adeguati;

ed a individuare lo spazio di autonomia della mediazione familiare ricavandolo dal correlato procedimento giudiziale, fermi i poteri delle autorità giudiziarie di sindacare sul contenuto dell'accordo e di adottare i provvedimenti urgenti atti ad impedire qualsiasi pregiudizio ai partner, ai figli ed ai beni del nucleo familiare.

Si è certo trattato di un'importante pietra miliare nel lungo percorso diretto all'inquadramento normativo della mediazione familiare, contribuendo a creare il sostrato necessario alla nascita della 'cultura della mediazione familiare'⁹.

1.1 MODELLI E TECNICHE DI MEDIAZIONE

Tra i diversi modelli di mediazione familiare si distingue tra mediazione parziale, globale ed integrata: "il primo modello affronta solo le questioni genitoriali centrando l'attenzione sugli aspetti psicologico-relazionali; il secondo modello prevede una collaborazione stretta tra mediatore ed avvocato per affrontare tutti gli aspetti (decisioni genitoriali, economiche e patrimoniali); il terzo modello prevede che il mediatore da solo aiuti la coppia a prendere tutti gli accordi necessari nelle diverse aree"¹⁰.

Si distingue ulteriormente tra mediazione negoziale strutturata, trasformativa, terapeutica, shuttle, valutativa e facilitativa.

⁹ Per il breve *excursus* sulla Raccomandazione n. 981 del Consiglio Europeo si rinvia, tra gli altri, alla disamina sull'argomento dell'Avv. E. Guazzesi consultabile all'indirizzo <http://www.unaltromodo.it>. Sulla materia, in termini più tecnici e procedurali, si è poi pronunciato il Consiglio con il Regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, laddove inserisce, tra le modalità di collaborazione delle autorità centrali degli Stati Membri, la facilitazione dell'accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, "ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi", e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera. Gli atti comunitari citati sono consultabili all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu>.

¹⁰ E. ALLEGRI – P.G. DE FILIPPI, *Mediazione familiare: temi e ricerche*, Armando Editore, Roma, 2004, p. 69.

In ordine, la mediazione negoziale strutturata è stata elaborata da Fisher e Ury nei primi anni '80 ed è finalizzata al raggiungimento di un accordo ragionato secondo attività di negoziazione 'razionale', ossia il più possibile obiettiva e spuria da 'emozioni'.

Dipende quindi dalla sussistenza di una congerie di presupposti che devono essere ricoperti dalla coppia: motivazione alla conclusione dell'accordo, capacità di pensiero 'razionale' e non influenzato da fattori emotivi, consapevolezza dei propri interessi e chiarezza nella loro presentazione in sede di sessioni di mediazione, capacità di negoziazione e di accettazione di risultati giusti o ragionevolmente soddisfacenti rispetto alla situazione di partenza¹¹.

Si tratta di una tecnica lineare, logica, analitica, ontologicamente discordante con la natura stessa dello stato conflittuale della coppia, in cui difficilmente i partner riescono a pensare in modo lucido e razionale, e che spesso attribuisce un potere 'pericoloso' al mediatore, che può assumere un ruolo dominante nella risoluzione del conflitto.

La mediazione trasformativa, coniata da Bush e Folger nel 1994, si fonda su una prospettiva diametralmente opposta a quella negoziale strutturata, in quanto non persegue il raggiungimento di un 'risultato', ma piuttosto il 'potenziamento' ed il 'reciproco riconoscimento' delle parti:

rispettivamente, il rafforzamento dell'autonomia e dell'autodeterminazione e l'accettazione del sentimento e del problema dell'altro¹².

¹¹ Cfr. E. SCABINI - G. ROSSI, *Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie*, Voce&Pensiero, Milano, 2004, p. 283.

¹² "Contrariamente alla mediazione introdotta dal decreto in esame, la mediazione trasformativa non è strumentale, volta cioè al raggiungimento di un accordo, ma è un procedimento che, con l'ausilio del mediatore, consente alle parti di confrontare i rispettivi punti di vista attraverso l'ascolto, permettendo loro di esprimere il disagio e il rancore conseguenti all'evento dannoso e di elaborare il conflitto stesso, senza alcuna tensione all'accordo che potrà essere definito in un altro momento: si può parlare di "un processo dal quale devono nascere o rinascere relazioni nuove, che devono servire a risanare le vecchie relazioni conflittuali": cfr. M.R. FASCIA, *La mediazione e la responsabilità medica*, in *I contratti*, IV, Ipsoa, Milano, 2011.

Si tratta di un modello peculiare, che contiene *in nuce* certamente dei valori positivi, quale il raggiungimento di uno stato di maggiore consapevolezza ed indipendenza dei singoli individui all'interno della coppia, ma che si fonda su una logica peculiare: quella di voler 'trasformare' non solo il conflitto in una soluzione, ma anche le persone coinvolte nella mediazione.

È inoltre molto affine alla mediazione terapeutica, dalla quale si differenzia per l'enfasi posta sulla valutazione anteriore alla mediazione¹³.

Nella mediazione terapeutica, infatti, "il mediatore svolge un ruolo terapeutico, ossia controlla gli stati emotivi delle parti e porta la discussione ad articolarsi su temi inerenti al futuro della relazione tenendo, tuttavia, come costante punto di riferimento gli eventi passati della coppia"¹⁴.

La mediazione *shuttle* o *caucusing* consiste in sessioni di mediazione individuali, tenute con i singoli partner: l'immagine della 'navetta' che si sposta da un luogo ad un altro descrive vividamente questa peculiare strategia, che costituisce spesso un modello da seguire non per tutta la durata della mediazione ma solo per una fase di *impasse*, che può essere così più facilmente superata¹⁵.

La regola imprescindibile che deve essere tassativamente osservata è quella seconda la quale il mediatore non può essere depositario di alcun segreto della coppia; pertanto i partner devono essere consapevoli del fatto che tutto ciò che viene rivelato negli 'incontri' individuali è destinato ad essere 'svelato' all'altro in sede di sessione congiunta.

¹³ L. PARKINSON, *La mediazione familiare*, Erickson, Trento, 2009, p. 62

¹⁴ AA.VV., *La mediazione familiare e la soluzione delle controversie insorte tra genitori separati (nuovo articolo 709 ter c.p.c.)*, Cedam, Padova, 2009, p. 25.

¹⁵ Ad esempio è spesso impiegata per affrontare i casi di violenza endofamiliare: cfr. I. MONTANARI, *Separazione e Genitorialità. Esperienze europee a confronto*, Voce & Pensiero, Milano, 2007, p. 40.

Due modelli antitetici sono quelli della mediazione facilitativa e valutativa: l'antagonismo risiede nel minimo/massimo coinvolgimento del mediatore nella gestione del conflitto e nell'individuazione delle soluzioni alle problematiche prospettate dalla coppia.

Nella mediazione valutativa il mediatore non si limita ad offrire un sostegno e una guida ai partner nella gestione del conflitto, ma egli stesso propone esplicitamente la soluzione al problema¹⁶.

In materia valgono le stesse osservazioni – poste con riguardo alla mediazione trasformativa – circa le perplessità verso un atteggiamento del mediatore che rischia di allontanarsi dall'assoluta imparzialità, che dovrebbe, invece, caratterizzare il suo operato.

Viceversa, in quella facilitativa “si conferisce ai soggetti una posizione attiva, un potere di elaborare soluzioni comuni ai propri problemi”: il mediatore non si espone in prima persona, non propone soluzioni, bensì, agevolando la comunicazione tra le parti, le induce a trovare gli accordi più adeguati alle loro esigenze¹⁷.

¹⁶ AA.VV, *La mediazione familiare e la soluzione delle controversie insorte tra genitori separati* (nuovo articolo 709 ter c.p.c.), cit., p. 27.

¹⁷ AA.VV, *La mediazione familiare*, cit., p. 27.

CAPITOLO 2 I FIGLI QUALE FULCRO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

SOMMARIO 2. LE CONSEGUENZE DELLA SEPARAZIONE DEI GENITORI SUI FIGLI; 2.1 IL TEMPO TRASCORSO INSIEME COME INVESTIMENTO: QUALITÀ E QUANTITÀ; 2.2 I GENITORI, I FIGLI E ‘GLI ALTRI’: IL PREZIOSO CONTRIBUTO DI NONNI, ZII ED AMICI; 2.3 ELEMENTI CARATTERIOLOGICI DEL MINORE E LA ‘RIELABORAZIONE DEL LUTTO’.

2 LE CONSEGUENZE DELLA SEPARAZIONE DEI GENITORI SUI FIGLI

La centralità dei figli nella mediazione familiare¹⁸ è dimostrata da un’osservazione preliminare: come anticipato, la creazione della figura del mediatore familiare si è ispirata alla soddisfazione dell’istanza primaria dell’individuo, ossia del suo equilibrio psicofisico, espressione del diritto – fondamentale della persona – di poter vivere in un ambiente familiare sano, atto a formare gli adulti del domani, che costituiranno le nuove leve del sistema economico e sociale del futuro.

Alla mancanza di stabilità all’interno della famiglia gli studiosi associano spesso fragilità affettiva e sociale che dal nucleo familiare propaga i suoi effetti pregiudizievoli sulla collettività di cui quel nucleo fa parte.

È purtroppo scientificamente dimostrata la maggiore propensione, per i figli nati e cresciuti all’interno di uno stato conflittuale della coppia, a sviluppare comportamenti ed atteggiamenti psicopatologicamente alterati: Vittorio Cigoli afferma che “sono molti gli studi che sottolineano come la qualità della relazione tra ex coniugi influisca sul *parenting* e dunque sull’adattamento dei figli. In particolare, le ricerche

¹⁸ “Francesco Canevelli e Marina Lucardi sostengono opportunamente la centralità dei figli nella mediazione, sia come i principali beneficiari dell’intervento, sia come elemento cruciale che permette agli adulti in grave litigio di collaborare nella ricerca di nuove modalità organizzative della famiglia. Una visione centrata sullo scambio generazionale e sul divorzio come processo di transizione in cui tale scambio va salvaguardato non può che condividere tale orizzonte”: V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, cit., p. 82.

convergono nel riconoscere nel conflitto distruttivo tra partner, sia prima che durante e dopo la separazione, una causa di negativa influenza sui figli”¹⁹.

Sebbene non sia possibile individuare *ex ante* le conseguenze che il figlio è destinato a subire, i fattori principalmente impiegati dagli studiosi in materia sono: età del bambino, quantità e qualità dell'investimento affettivo delle figure genitoriali, figure di riferimento alternative (zii, nonni, amici, etc.), elementi caratteriologici del minore (caratteristiche personali) e, soprattutto la modalità di gestione del conflitto da parte dei coniugi.

In ordine, il fattore età è certamente uno dei più influenti: come affermato dalla dott.ssa Anna Oliverio Ferraris, “l’età ha un ruolo rilevante nella comprensione della nuova realtà familiare e nella gestione degli stress a essa collegati. Ogni fase evolutiva ha le sue modalità di reazione, perciò al momento della divisione, gli strumenti di cui i figli possono disporre per fronteggiare la crisi sono correlati con l’età”²⁰.

Nei primi tre anni di vita il bambino non ha contezza del rapporto che si instaura tra i suoi genitori; tuttavia, la sua conoscenza del mondo esteriore è essenzialmente sensoriale, ed è quindi piuttosto facile che il bambino percepisca le emozioni negative che turbano l’ambiente familiare, ed in particolare quelle della madre, con la quale si instaura un rapporto quasi simbiotico²¹.

Nell’età prescolare (dai tre ai sei anni) il bambino coinvolto in un conflitto familiare tende ad avere atteggiamenti di regressione allo stadio

¹⁹ V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, cit., p. 29.

²⁰ A. O. FERRARIS, *Dai figli non si divorzia*, Bur, Milano, 2008, p. 52.

²¹ *Contra* cfr. V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, cit., p. 25: “Alcuni studi hanno riportato che i bambini piccoli sono quelli che risentono più negativamente della separazione dei genitori. Per loro infatti la difficoltà di affrontare è relativa alla frattura di ciò che concepiscono come un’unità, vale a dire il padre e la madre come un insieme indiscusso, come un “panorama di vita” unico”.

dell'infanzia, tentando di attirare l'attenzione e di 'riconquistare' l'amore dei genitori, che teme sia andato perduto²².

Spesso si insinuano peculiari meccanismi psicologici nella mente del piccolo, che può attribuirsi la colpa dell' 'abbandono' del genitore che ha lasciato la casa coniugale.

Si tratta di una fase delicata (la cd. fase edipica)²³ per il bambino che sta cominciando a formare la sua identità sessuale: può accadere che il bimbo, dopo un iniziale adattamento, mostri nel periodo adolescenziale difficoltà "emotivo-cognitive"²⁴.

Tra i sette e i nove anni i bambini sentono particolarmente l'assenza del genitore che ha lasciato il tetto coniugale, e soffrono spesso di calo di attenzione e di rendimento scolastico, oltre a manifestazioni somatiche dello stato di tensione, quali inappetenza, emicrania, dolori intestinali²⁵.

Tra i nove e i dodici anni il bambino tende a elaborare il conflitto dei genitori aderendo ad una dicotomia assolutistica di vittima-colpevole, ed alleandosi con chi ritiene abbia subito la scelta della divisione o, semplicemente, con chi non lo ha 'abbandonato'.

In particolare il maschio, data la prevalenza dei casi di affidamento esclusivo o prevalente alle madri²⁶, subisce un ulteriore

²² Si tratta di un atteggiamento simile a quello della gelosia nei confronti dei 'nuovi arrivati': il bambino "bagna il letto la notte, non utilizza più il vasino, si sporca le mutandine, parla più infantilmente o non parla affatto, si riattacca al biberon o al ciuccio che ormai aveva dimenticato, si comporta in generale in modo più infantile, perdendo quelle autonomie che aveva conquistato, come il vestirsi, il mangiare o il lavarsi da solo" cfr. R. SCALISI, *La gelosia tra fratelli*, Le comete, Milano, 2007, p. 34.

²³ "Con l'attraversamento del periodo edipico si conferma l'identità sessuale, che consiste nel sentirsi profondamente uomo o donna. L'uomo assumerà il tipo virile prendendo a modello il padre e essendo amato dalla madre, apprenderà ad amare l'altro sesso. La donna assumerà il tipo femminile, prendendo a modello la madre e, se amata dal padre, che amandola la riconosce donna, potrà amare l'altro sesso": cfr. G. PLERSICO, *Bisessualità e dintorni*, Le comete, Milano, 2009, p. 30.

²⁴ V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, cit., p. 39.

²⁵ A. O. FERRARIS, *Dai figli non si divorzia*, Bur, Milano, 2008, p. 55.

²⁶ Non mancano tuttavia i casi di affidamento prevalente o esclusivo al padre: "Qualora tra coniugi legalmente separati, che hanno invano tentato la via della mediazione familiare, persista un'accesissima, esasperata, indomabile e irrazionale conflittualità con riferimento, in special modo, ai rapporti con i (due) figli ancora in età evolutiva, non va disposto l'affidamento condiviso, chiaramente inopportuno e, nella specie, allo stato, irrealizzabile, ma l'affidamento al padre, verso il quale i figli hanno manifestato una netta consolidata attitudine preferenziale - poiché, senza nulla togliere al

destabilizzazione, determinata dall'assenza del modello sessuale di riferimento²⁷; al contempo la femmina può percepire questa assenza come una svalutazione della sua femminilità ed avere difficoltà nelle primissime esperienze sentimentali.

Per l'adolescente non è individuabile una massima valida per tutti: spesso la reazione è più 'positiva' rispetto a quella delle altre fasce d'età, in quanto è più consapevole di ciò che sta accadendo – anche se frequentemente gli sono ignoti i motivi²⁸ – ed è più indipendente dai genitori. Può accadere, tuttavia, che il ragazzo reagisca aggressivamente, adottando comportamenti ribelli e spregiudicati²⁹, o, viceversa, si chiuda in se stesso e si estranei dal contesto familiare ed anche dal gruppo di amici.

La chiave è, in questo caso più che in altri, la modalità di gestione del conflitto e la capacità dei genitori di tener conto delle esigenze e dei desideri dei figli.

Superato infatti lo *shock* iniziale, il nucleo familiare spezzato può, *melius*, deve raggiungere una diversa forma di equilibrio.

legame materno, entrambi i figli si trovano con lui a proprio maggior agio fermo restando che i minori rimangono sotto la costante vigilanza del Servizio sociale - che curerà anche l'instaurazione di sempre più ampi e frequenti contatti e scambi affettivi con il genitore non affidatario - e che una condotta ostruzionistica od anche non collaborativa dei coniugi-genitori potrebbe, con ogni probabilità, provocare pesanti e radicali provvedimenti a loro carico": cfr. Trib. Min. L'Aquila, 27.02.2008.

²⁷ *Contra* V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, cit., p. 31: "Nella gran maggioranza dei divorzi la madre è il genitore a cui vengono affidati i figli. Hetherington nota come dalle ricerche emerga una maggiore continuità di *parenting* tra pre e post-divorzio da parte delle madri, mentre i padri tendono a coinvolgersi nella vita dei figli molto di più rispetto a prima del divorzio. Non a caso un gran numero di padri sostiene che la relazione coi figli è migliorata dopo il divorzio".

²⁸ A. O. FERRARIS, *Dai figli non si divorzia*, Bur, Milano, 2008, p. 56.

²⁹ Tali comportamenti sono spesso manifestazione esteriore del cd. sentimento della perdita: perdita, ossia assenza, del genitore o della unità della coppia genitoriale; perdita della casa come radice, come luogo in cui si è cresciuti e vissuti insieme: cfr. V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, cit., p. 38.

2.1 IL TEMPO TRASCORSO INSIEME COME INVESTIMENTO: QUALITÀ E QUANTITÀ

Ulteriore aspetto di rilievo è quello concernente la qualità e la quantità del tempo dedicato dai genitori, in particolare da quelli non affidatari, nella fase di separazione.

Tale aspetto coinvolge sia il bambino in età prescolare che l'adolescente, per ragioni diverse.

Il bambino soffre maggiormente l'allontanamento del genitore dalla casa familiare, e tale sofferenza si traduce spesso nel terrore di essere abbandonati anche dal genitore affidatario, dal quale dipende affettivamente oltre che economicamente. Si instaura così un circolo vizioso, in forza del quale il piccolo aderisce sempre più alle aspettative del genitore dal quale dipende la sua 'sopravvivenza', e tende a rifiutare la figura genitoriale che considera ormai fuori dal tetto domestico³⁰.

Tale condizione, che è spesso sintomo di una grave sofferenza del minore, può portare anche a gravi manifestazioni psicopatologiche, quale l'alienazione genitoriale³¹.

Viceversa l'adolescente ha bisogno di instaurare una relazione, oltre che affettiva, educativa col genitore: necessita cioè del modello di riferimento, della guida da seguire, della autorità alla quale ribellarsi³².

La questione della quantità e della qualità del tempo trascorso può essere determinante non solo per la gestione del rapporto con il padre o la

³⁰ I. MONTANARI, *Separazione e Genitorialità. Esperienze europee a confronto*, Voce & Pensiero, Milano, 2007, p. 4.

³¹ Per una più attenta analisi dell'argomento si rinvia al punto 4.1 p. 26 ss.

³² "Tutti i ragazzi, durante il periodo adolescenziale, devono affrontare prove impegnative. Le aspettative del mondo degli adulti, il confronto con i pari, il rapporto con l'altro sesso, e la spinta alla realizzazione personale costituiscono sfide affascinanti, ma anche rischiose. Il rischio è inversamente proporzionale alla quantità ed alla qualità di tempo (e di relazioni) che ogni figlio ha trascorso e trascorre con le figure genitoriali. Maggiore è l'ascolto, la vicinanza, il contenimento e l'intimità, minori saranno i rischi da sviluppare in età adolescenziale un'autonomia limitata ed una bassa autonomia": cfr. R. SCHIRALLI, *Cercasi genitori disperatamente: come aiutare i figli adolescenti a sconfiggere le dipendenze da droghe, cibo, alcool e internet*, Le Comete, Milano, 2009, p.80.

madre³³, ma anche per la costruzione della propria identità ed i propri tratti caratteriali e comportamentali³⁴: “sembra che gli effetti del divorzio si esprimano nella diminuita capacità dei figli di instaurare relazioni significative sia in famiglia, sia con i pari, sia con eventuali partner in età adulta”³⁵.

Certamente, in assenza della ‘bacchetta magica’ che possa ‘dilatare’ il tempo, i migliori propositi si scontrano con la dura realtà di padri e madri assorbiti dai loro impegni professionali, dalle faccende domestiche e, talora, anche dalla gestione di nuove relazioni amorose e dalla creazione di nuovi nuclei familiari, che necessitano di altrettanta attenzione.

Il quesito amletico ‘quantità o qualità’ rinviene diverse soluzioni nel panorama degli studiosi della famiglia e della psiche: vi è chi assume posizioni estreme, asserendo che la qualità di brevi momenti col figlio non possono costituire un sufficiente contributo alla crescita del figlio³⁶ e chi invece non ritiene che ci si debba limitare al dato numerico di ore trascorse, in quanto asettico, soprattutto alla luce del fatto che, con particolare riferimento alla figura paterna, “nell’indagare la paternità vi è un errore di fondo, quello di utilizzare modelli interpretativi intrapsichici

³³ Nello stesso senso v. V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, cit., p. 16: “L’impatto del divorzio sull’esercizio delle funzioni genitoriali è scontato. Anche precedentemente al divorzio tale esercizio poteva essere critico; in ogni caso occorre considerare che il dolore della fine della coniugalità (o della convivenza) abbisogna di un tempo di gestione. Essendo i legami intrecciati (coniugalità, genitorialità), è solo con non poco impegno e spazio di riflessione che l’esercizio può essere salvaguardato”.

³⁴ Si rinvia alla nota n. 46 p. 16.

³⁵ V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, cit., p. 43.

³⁶ “Ritengo infatti un’illusione l’idea che basti la sola qualità del tempo trascorso con il bambino ad assicurare anche una relazione affettiva qualitativamente migliore. Il tempo è tempo! Non c’è un tempo di qualità, c’è un tempo fatto di ore e giorni, di anni: un tempo fatto di esperienze condivise, partecipate. Il tempo è guardare insieme un bel paesaggio o restare in casa per fare i compiti, è correzione e consiglio. Il tempo, per dirla in breve, del bambino che diventa adulto”: cfr. M.G. MASELLA, *Dall’altare al tribunale: per una nuova logica della separazione*, Feltrinelli, Milano, 2003, pp. 103 e 104.

per analizzare fenomeni sociali. I diversi ruoli familiari non vanno ridotti entro confini privati, ma studiati nei diversi contesti storici”³⁷.

Aderisce a quest’ultima tesi anche lo psichiatra statunitense Mevin G. Goldzband, che nella sua opera “Tempo di qualità” mette a frutto la sua esperienza professionale di oltre quaranta anni trascorsi a contatto con situazioni di divorzio, e sostiene che è più importante fare attenzione alla ‘qualità’ che alla ‘quantità’ del tempo che si dedica ai propri figli. È dell’avviso che sia possibile mantenere un rapporto felice, significativo e soddisfacente con i propri figli anche quando il divorzio impedisce di trascorrere con loro il tempo che si desidera, purché ci si ‘riadatti’ al diverso rapporto che inevitabilmente si instaura tra i genitori separati e tra questi e i propri figli³⁸.

2.2 I GENITORI, I FIGLI E ‘GLI ALTRI’: IL PREZIOSO CONTRIBUTO DI NONNI, ZII ED AMICI

I parenti e gli amici possono costituire una risorsa preziosa nel processo di ‘rielaborazione del lutto’ del figlio di genitori separati, in quanto forniscono al ragazzo il supporto affettivo di cui necessitano per gestire la tensione derivante dalla conflittualità dei genitori³⁹.

Occorre tuttavia porre delle differenziazioni tra i parenti (ed in particolare i nonni) ed il gruppo di amici: in dottrina si osserva che “la percezione del conflitto con i genitori, sia uniti che separati, ha molta incidenza sull’aspetto del concetto di sé che riguarda la capacità di fare

³⁷ V. CRISTIANO – R. BUCCI – V. MALONI, *Uno, nessuno, centomila padri*, in *International Journal of Psychoanalysis*, Rivista di psicoanalisi e gruppo analisi applicata ai processi e contesti educativi socioculturali, pubblicata su internet e consultabile all’indirizzo http://www.psychoedu.org/Volume_01/Numero_3/IJPE_01_3_CulturaSocieta3.html.

³⁸ Cfr. M. G. GOLDZBAND, *Tempo di qualità: come aiutare i bambini a superare il trauma del divorzio dei genitori*, Di Renzo Editore, Roma, 2009.

³⁹ Cigoli individua tra i criteri di salvaguardia della continuità dell’esercizio delle funzioni genitoriali proprio “l’accesso del figlio ai genitori ed alle loro stirpi”: cfr. V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, cit., p. 19.

amicizia e di avere rapporti positivi con coetanei e genitori. Di contro coloro che percepiscono un minor conflitto, soprattutto se preadolescenti, hanno minore difficoltà nei rapporti sociali e amicali”⁴⁰.

Da alcuni studi di ricerca in materia è emerso che “il gruppo di adolescenti figli di genitori uniti fornisce un’immagine di adeguata funzionalità familiare, sebbene con le modalità tipiche del periodo adolescenziale. Al contrario, gli adolescenti con genitori separati sembrano mostrare modelli familiari disfunzionali”.

Dalla natura funzionale o disfunzionale della rappresentazione della propria famiglia deriva la maggiore o minore capacità nel rapportarsi con gli altri e, quindi, nel costruire in futuro un proprio nucleo familiare.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, “un lavoro longitudinale di *follow up* nel quale sono stati seguiti e monitorati attentamente per venticinque anni i figli di genitori separati e divorziati, giunge alla conclusione che il divorzio tra i genitori non rappresenta una condizione di stress dalla quale il bambino guarisce, ma un’esperienza che trasforma la sua vita a causa dei numerosi adeguamenti, cambiamenti e stress che continuano a sussistere anche nel post divorzio”, e che, anche in caso di separazione ben gestita, con presenza costante di entrambi i genitori e bassa conflittualità i bambini oggetto di esame “hanno manifestato, a lungo termine, gravi difficoltà nell’area delle relazioni affettive e sentimentali”⁴¹.

⁴⁰ E. VISANI – D. SOLFAROLI CAMILLOCCI, *Identità e relazione, la formazione dell’identità secondo orientamenti clinici e in differenti contesti*, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 115.

⁴¹ Studio commentato nel Convegno tenutosi a Milano il 08.10.2005 dal CAM, Centro Ausiliario per i problemi Minorili, consultabile in *I figli dei genitori separati, Ricerca e contributi sull’affidamento e la conflittualità*, a cura di M. A. GUIDA, *Quaderni dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia*, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 138; nello stesso senso “Anche quando il trauma della separazione sembra superato, esso riappare in occasione delle proprie scelte esistenziali: nella ricerca del partner, nella convivenza, nel matrimonio, nel desiderio di paternità o maternità, nella gestione della famiglia”: cfr. AA.VV., *Minori, Famiglie, Tribunale: verifiche, sostegni ed interventi sulle famiglie in difficoltà nell’attività del Tribunale per i minorenni*, Psicologia e Diritto, Giuffrè editore, Milano, 2008, pp. 413 e 414.

Diversa è la posizione dei nonni e dei parenti in genere, che sono legati da un 'doppio filo', affettivo-giuridico, col bambino/ragazzo.

La legge n. 54/2006 ha riconosciuto il diritto del minore a conservare un rapporto significativo con gli ascendenti⁴². L'importanza del contributo che può essere da questi reso è ben espresso dalle parole di Massimo Dagliotti, secondo il quale la presenza del nonno fornisce "una prospettiva di maggiore apertura alla famiglia, nella quale essi rappresentano le loro radici ed il senso della dinamicità, che certamente favorisce il suo sviluppo psicologico"⁴³.

I nonni possono inoltre assumere quel ruolo genitoriale che può mancare, per negligenza o per impedimento, dal 'vero' genitore; "danno un senso di continuità della famiglia che appare di grande aiuto per i nipoti in un momento in cui l'incertezza per il futuro e la perdita di punti di riferimento stabili, quali la relazione genitoriale e l'integrità familiare, possono mettere a rischio il loro benessere psicologico"⁴⁴.

Vittorio Cigoli afferma che "spesso il legame con i nonni costituisce infatti l'unica opportunità per i figli di accedere alla propria storia familiare, anche al di là della separazione dei genitori"⁴⁵.

Quanto agli amici, "possono garantire il necessario sostegno durante i momenti di difficoltà, ma possono anche fornire quella possibilità di confronto con il mondo esterno che spesso le famiglie divorziate sono

⁴² La Cassazione ha attribuito il medesimo diritto anche ai nonni, in quanto "l'interruzione dei rapporti fondati su tale legame familiare può trovare giustificazione solo in presenza di gravi e comprovate ragioni"(Cass. civile, sez. I, 25.09.1998, n. 9606); *Contra il medesimo diritto non è stato viceversa riconosciuto ai nonni, che sono piuttosto titolari di un interesse giuridicamente rilevante*: cfr. AA.VV., *L'affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio*, Cedam, Milano, 2009, p. 160; nello stesso senso cfr. L. CANTONE – O. CANTONE, *Separazione e divorzio*, Demetra, Verona, 2001, p. 39.

⁴³ AA.VV., *Giurisprudenza del diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 598.

⁴⁴ AA.VV., *La valutazione della famiglia, dalla ricerca all'intervento*, Franco Angeli, Milano, p. 21.

⁴⁵ V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, cit., p. 35; *Contra* "il diritto dei figli minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (...) presuppone l'esistenza di rapporti familiari continuativi e fondati esclusivamente sull'interesse del minore e sul rispetto dei loro bisogni. L'apporto dei parenti che interferisce negativamente nello sviluppo psicofisico dei minori e che ostacola la relazione con il genitore, anche per l'effetto della chiusura e di opposizione dell'altro genitore, non può dirsi corrispondente all'interesse del minore": V. SCALESE – F. SCALESE, *Codice della persona e della famiglia annotato con la giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 131.

tentate di trascurare per concentrarsi in modo esclusivo e rigido sui propri problemi”⁴⁶.

Se quindi le reti amicali sono essenziali per il superamento della conflittualità, al contempo risulta spesso molto difficile per gli adolescenti fidarsi degli altri ed instaurare delle relazioni di amicizia o sentimentali con i coetanei.

2. 3 ELEMENTI CARATTERIOLOGICI DEL MINORE E LA ‘RIELABORAZIONE DEL LUTTO’

La conflittualità dei genitori produce delle conseguenze diverse anche in relazione alle caratteristiche della personalità dei minorenni: si pensi al rapporto rilevato da studi statistici tra conflittualità familiare e devianza criminale del minore⁴⁷.

Tra i possibili fattori di devianza comportale del minore, sino a sfociare alla criminalità, si annovera anche lo stress derivante da separazione dei genitori: Gioacchino Lavanco e Carolina Messina asseriscono che “nell’ambito delle descrizioni di tipo strutturale della famiglia con minore che ha commesso un crimine, una variabile frequentemente indagata è quella relativa alla composizione del sistema genitoriale. Ad attirare in particolar modo l’attenzione è stata la separazione; le conclusioni alle quali i diversi autori sono giunti risultano spesso divergenti. La struttura ci propone studi che insieme alla struttura familiare, prendono in considerazione altre variabili come il tasso di criminalità familiare, lo stile familiare violento, la qualità delle relazioni genitori-figlio, le situazioni di conflitto familiare viste in relazione al comportamento deviante. Qui si colloca la ricerca di Rosenbaum (1989)

⁴⁶ V. CIGOLI, *La psicologia della separazione e del divorzio*, cit., p. 35.

⁴⁷Cfr. AA.VV., *Adolescenti e criminali, Minori e organizzazioni mafiose: analisi del fenomeno e ipotesi di intervento*, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 40.

che evidenzia l'esistenza di una relazione tra comportamento deviante e famiglia con genitori separati o single. Solo il 7% dei soggetti esaminati proveniva da famiglie normocostituite (...) L'idea di Rosenbaum sarebbe: famiglia normocostituita, minor rischio di devianza"⁴⁸.

Gli autori sono giunti alla conclusione che "nelle famiglie in cui c'è stata una separazione coniugale si può rilevare una prevalenza (10-15%) del comportamento deviante rispetto alle famiglie normocostituite e che tale correlazione appare più significativa per le forme di devianza meno gravi"⁴⁹.

Tale possibile relazione non è certo evidenziabile in tutti i casi di patologia familiare, essendo necessaria la 'predisposizione' del minore verso atti criminosi.

Ci si è serviti dell'immagine forte del figlio 'criminale' per esprimere l'intensità dei cambiamenti che possono derivare al minore dalla separazione dei genitori.

Secondo alcuni studiosi di psicologia l'esperienza della rottura del legame coniugale può infatti scatenare nel minore una reazione simile a quella del lutto, con le fasi di rifiuto, rabbia, contrattazione, accettazione,⁵⁰.

Come precisato da Rodolfo Sabbadini, "il processo di rielaborazione del lutto non riguarda solo la morte di persone care, a cui il termine potrebbe inizialmente far pensare, ma a una varietà di situazioni piuttosto ampia con cui ogni essere umano si confronta nel corso della vita", quali "la separazione dal partner o l'allontanamento dei figli ormai adulti"⁵¹.

⁴⁸ AA.VV., *Adolescenti e criminali*, cit., p. 40.

⁴⁹ AA.VV., *Adolescenti e criminali*, cit., p. 40.

⁵⁰ Nel volume "Crisi di coppia e separazione coniugale" si pone riferimento alle analisi cliniche di Kluber-Ross, su cui si è anche basato l'approccio terapeutico di Hozman e Froiland, in materia di impatto psicologico sui figli della rottura dei genitori: cfr. C. GIULIANI – R. IAFRATE – C. MARZOTTO – M. MOMBELLI, *Crisi di coppia e separazione coniugale: effetti e forme di aiuto*, Vita e Pensiero, Milano, 1994, p. 71;

⁵¹ R. SABBADINI, *Manuale di counseling, Guida pratica per i professionisti*, Franco Angeli, Milano, 2009, p. 125.

La fase del rifiuto è caratterizzata da smarrimento, solitudine, incredulità, seguita da quella di rabbia, connotata da atteggiamenti rivendicativi verso gli altri o il destino, ma anche da senso di colpa; la terza è quella della contrattazione con l'evento traumatico, la progressiva separazione interiore dallo stato di 'blocco' e ricattatorio del dolore; la fase di accettazione si caratterizza per l'apertura al nuovo, per la ricerca di un nuovo equilibrio e di nuovi interessi verso i quali direzionarsi⁵².

I tratti caratteriali dei figli influiscono certamente nel processo di rielaborazione in questione, che spesso opera da 'catalizzatore' di caratteristiche già presenti o latenti: il genere femminile tende a manifestare ansia, depressione, chiusura, depressione, tristezza, diminuzione dell'autostima; nel sesso maschile si osservano aggressività, iperattività, comportamenti antisociali⁵³.

⁵² Cfr. tra gli altri M.T. VERDRAMINI, *Oltre l'evento, La morte nella relazione educativa*, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 77 ss

⁵³ Cfr. AA.VV., *La valutazione della famiglia, Dalla ricerca all'intervento*, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 47.

CAPITOLO 3 I FIGLI NELLA MEDIAZIONE FAMILIARE: DENTRO O FUORI IL SETTING?

SOMMARIO 3. I FIGLI NELLA SESSIONE DI MEDIAZIONE FAMILIARE; 3.1 LA CTU COME ‘ARTIFICIO GIURIDICO’ DELL’IMPIEGO GIUDIZIALE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE.

3. I FIGLI NELLA SESSIONE DI MEDIAZIONE FAMILIARE

La posizione assunta in dottrina con riguardo alla partecipazione dei figli alle sessioni di mediazione è discordante: una parte minoritaria sostiene che i bambini possano entrare in mediazione – se i genitori lo richiedono e se il conflitto è stato ‘smussato’ – per comunicar loro, con l’aiuto di un esperto, cosa sta accadendo e le decisioni che li coinvolgono direttamente⁵⁴.

Talvolta, nel perseguire la ricerca di un effetto tranquillizzante, sono addirittura condotti nella prima seduta, insieme ai genitori, per spiegare anche a questi ultimi di cosa si tratta⁵⁵.

Al contrario, la tesi maggiormente condivisa propende per la soluzione opposta: niente figli nelle sessioni di mediazione⁵⁶.

Alcuni studiosi di pedagogia sociale ritengono tuttavia che sia utile nella prima e seconda infanzia per modificare le interazioni all’interno del sistema familiare: si tratta di una posizione intermedia, che ammette l’accesso dei bambini alle sessioni solo se strettamente necessario e senza che, ovviamente, i figli possano essere coinvolti nella gestione

⁵⁴ I. MONTANARI, *Separazione e genitorialità, esperienze europee a confronto*, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 41.

⁵⁵ Montanari sostiene che attraverso questa tecnica si favorisca la ‘decolpevolizzazione’ dei figli per la separazione dei genitori: cfr. I. MONTANARI, *Separazione e genitorialità, esperienze europee a confronto*, cit., p. 41.

⁵⁶ Cfr. tra gli altri C. BOGLIOLO – A.M. BACHERINI, *Manuale di mediazione familiare, Proteggere i figli nella separazione*, Franco Angeli, Milano, 2010, p. 116; M.L. IAVARONE – V. SARRACINO – M. STRIANO, *Questioni di pedagogia sociale*, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 199; M. CORSI – C. SIRIGNANO, *La mediazione familiare, problemi, prospettive, esperienze*, Vita e Pensiero, Milano, 2009, p. 98.

delle scelte dei genitori. Seconda tale tesi, la loro presenza favorirebbe anche il mantenimento dell'attenzione della coppia sui figli e quindi, in generale, una facilitazione del raggiungimento sereno degli accordi⁵⁷.

Secondo altri l'ingresso dei bambini nella mediazione avviene in forma indiretta attraverso il *counseling* individuale del figlio: si tratta di una strategia poco 'ortodossa, in quanto si ammette che sia riportato quanto emerso dal colloquio in sede di mediazione⁵⁸.

Secondo l'opinione della scrivente, si verificherebbe una vera e propria violazione della riservatezza del ragazzo, oltre all'ulteriore sofferenza del figlio che venga a conoscenza delle rivelazioni in questione, con conseguente perdita di fiducia nei confronti sia dei genitori che del mediatore, 'alleato' della coppia 'contro' il figlio.

3.1 LA CTU COME 'ARTIFICIO GIURIDICO' DELL'IMPIEGO GIUDIZIALE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

Come sopra puntualizzato, manca nel nostro ordinamento una specifica disciplina di riconoscimento e di valorizzazione delle tecniche di mediazione familiare.

In via sperimentale la giurisprudenza italiana si è avvicinata al mondo della mediazione familiare '*a latere*', servendosi di consulenze tecniche d'ufficio 'approntate' a percorsi di mediazione, "per verificare le migliori condizioni per i figli nonché l'idoneità genitoriale, al fine di dare al giudice indicazioni rispetto al tipo di affidamento e ai criteri attraverso cui scegliere il genitore affidatario, previa esplorazione delle modalità transattive"⁵⁹: "sarebbe il CTU nominato dal giudice a proporre

⁵⁷ M.L. IAVARONE – V. SARRACINO – M. STRIANO, *Questioni di pedagogia sociale*, cit., p. 200.

⁵⁸ I. MONTANARI, *Separazione e genitorialità*, cit., p. 127.

⁵⁹ G. AUTORINO, C. TROISI, D. NOVIELLO, *Mediazione e conciliazione*, Maggioli, Rimini, 2011, pp. 91 e 92.

e magari condurre il percorso di mediazione al fine di concludere un accordo, condiviso dalle parti, relativo all'affidamento ed alle altre questioni riguardanti i figli”⁶⁰.

Si tratta tuttavia di un ibrido dalla natura sibillina, in cui l'esperto incaricato dall'autorità giudiziaria di “verificare l'idoneità genitoriale”, viene direttamente a contatto con i figli, già sottoposti alla tensione familiare, che potrebbero risultare ulteriormente provati dall'‘esame’ dell'‘estraneo scrutatore’⁶¹.

Si rileva inoltre la lapalissiana contraddittorietà tra le due figure di mediatore familiare e consulente tecnico, in particolare, nella confidenzialità di quanto rivelato dalla coppia nelle sessioni di mediazione, non prevista anche per l'esperto, per il consulente tecnico o per l'assistente sociale, che possono, *melius*, devono rivelare quanto appreso in sede professionale al giudice, proprio al fine di assistere il giudice nella adozione dei provvedimenti in relazione ai figli⁶².

La consulenza tecnica *strictu sensu* intesa, d'altra parte, espleta una funzione particolarmente proficua nelle ipotesi in cui vi sia un concreto pericolo di pregiudizio per i figli per inidoneità genitoriale⁶³ o per gravi campanelli di allarme destati da turbe comportamentali dei figli⁶⁴.

Si osserva quindi la palese incompatibilità tra le due figure, ed il marcato confine – che deve rimanere tale – tra le rispettive competenze, per quanto preziose, dei due professionisti.

⁶⁰ G. AUTORINO, C. TROISI, D. NOVIELLO, *Mediazione*, cit., p. 92.

⁶¹ Il consulente tecnico, per espletare il suo incarico, incontra i figli sia separatamente che insieme ai genitori, impegnandoli in compiti specifici tenendo conto dell'età e del sesso, al fine di esaminare la gestione della genitorialità.

⁶² G. AUTORINO, C. TROISI, D. NOVIELLO, *Mediazione*, cit., p. 92.

⁶³ Tale inidoneità può insorgere proprio dalla separazione del nucleo familiare: eventi destabilizzanti quale quello della rottura del rapporto con il partner possono scatenare, nei casi più gravi, anche psicopatologie, quali ansia e depressione, che influenzano inevitabilmente l'‘adeguatezza’ del genitore nel provvedere alla gestione dei figli.

⁶⁴ Tra i sintomi di una psicopatologia si annoverano la manifestazione di violenza ed aggressività, sia con i coetanei che con gli adulti, o comportamenti distruttivi: cfr. E. COSTA, P. ROMEO, M. SQUILLACE, *Cari insegnanti, cari genitori... Salviamo i nostri figli*, Armando Editore, Roma, 2011, p. 63 ss;

CAPITOLO 4 LA MEDIAZIONE FAMILIARE E IL TRIBUNALE: LE DUE 'DIMENSIONI PARALLELE' DEI FIGLI DI SEPARATI 'MEDIATI' E NON

SOMMARIO: 4. IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA IN MATERIA DI MEDIAZIONE; 4.1 SLIDING DOORS: E SE NON CI FOSSE LA MEDIAZIONE FAMILIARE?

4. IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA IN MATERIA DI MEDIAZIONE

La giurisprudenza italiana ha assunto in epoca recente, ed in particolare con la legge n. 54/2006, un atteggiamento di maggiore apertura rispetto al passato in materia di impiego della mediazione familiare quale strumento di gestione della patologia della coppia giunta al 'capolinea' della separazione⁶⁵.

Ciò in coerenza con la chiave di lettura del recente intervento normativo, in cui rilievo primario è attribuito al minore ed al diritto alla bigenitorialità.

Come puntualizzato dal dott. Giovanni Manera, Presidente del Tribunale per i minorenni dell'Abruzzo, nel commentare l'ordinanza del 5 aprile 2007 del Tribunale di Messina⁶⁶, "la Novella ha riconosciuto al minore un vero diritto (soggettivo perfetto) alla bigenitorialità" attuando

⁶⁵ Una delle prime pronunce in materia di mediazione risale al 2000: "Il tribunale civile ordinario, allorché deve operare nell'interesse dei minori con la latitudine dei poteri di cui all'art. 155 c.c. e dell'art. 6 l. n. 898 del 1 dicembre 1970, rientra nella categoria delle autorità giudiziarie minorili e come tale può servirsi dei centri di mediazione familiare, appartenenti all'ampia categoria dei servizi sociali, che assistono il giudice in qualità di esperti nella negoziazione della crisi coniugale e che, pertanto, sono idonei al compimento, ex art. 68 c.p.c. di atti (ricomposizione del conflitto) che egli non è nelle condizioni oggettive di compiere". Cfr. Trib. Bari, 20.11.2000.

⁶⁶ Nell'ordinanza *de qua* del Tribunale di Messina si sono adottate le misure sanzionatorie ex art. 709 ter c.p.c.: "In tema di separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore non è escluso dalla pur fortissima conflittualità tra i coniugi (nella specie, è stato disposto l'affido condiviso di un minore preadolescente, con previsione dell'esercizio disgiunto della potestà genitoriale e della domiciliata privilegiata presso la madre, pur se quest'ultima, originaria affidataria esclusiva - allo scopo di marginalizzare la figura paterna - aveva indotto il minore ad avversare il padre, fino a determinare l'insorgere di uno stato patologico, sicché le sono state anche inflitte misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.).

“appieno il diritto del minore ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, prevedendo un meccanismo che consenta loro di partecipare attivamente alla vita del figlio anche dopo la disgregazione del nucleo familiare, così abbandonando la tradizionale distinzione di ruoli tra genitore che si occupa del figlio e genitore del tempo libero. In questa prospettiva, la bigenitorialità non costituisce una legittima rivendicazione del genitore, ancorché le richieste dei padri separati abbiano pesato non poco, bensì un diritto soggettivo del minore, da collocare nell'ambito dei diritti della personalità”⁶⁷.

Nella prospettiva di gestire la separazione dei coniugi al fine di pervenire ad una “genitorialità cooperativa e consensuale”, viene favorito l’impiego della mediazione familiare, che “tende a ridurre la conflittualità ed a favorire la concreta applicazione dell'affido condiviso”⁶⁸.

Nell’ordinanza *de qua* il Giudice di Messina ha incaricato gli uffici del servizio sociale di verificare che i coniugi intraprendessero ‘seriamente’ una terapia psicologica individuale, “provvedendo, se del caso, ad indicare alla coppia un percorso di mediazione familiare”.

La legge n. 54/2006 ha inoltre introdotto un’ulteriore, non trascurabile, innovazione: l'audizione del minore che abbia compiuto gli anni dodici “e anche di età inferiore ove capace di discernimento”, al fine di ‘agevolare’ il Giudice nell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 155*sexies* c.c.

⁶⁷ G. MANERA, *Brevi spunti sui provvedimenti punitivi previsti dall'art. 709-ter c.p.c. quali strumenti per l'attuazione della bi genitorialità*, in *Dir. Famiglia*, III, Giuffrè, Milano, 2008, p. 1211 e ss; in materia di “trigenitorialità” e di famiglie ricostituite cfr. M.L. CAIULO, *Famiglie ricostituite: “puzzle” familiari*, in *Diritto di Famiglia*, IV, Giuffrè, Milano, 2009, p. 2105 ss.: “La mediazione potrebbe essere di aiuto alle famiglie ricomposte anche in un contesto giudiziale o, più correttamente, quale strumento che, sebbene collocato nel corso del procedimento giudiziario di separazione o divorzio, si svolge al di fuori ed indipendentemente da questo”.

⁶⁸ G. MANERA, *Brevi spunti*, cit., p. 1211 ss

Si tratta di un adempimento propedeutico all'adozione di decisioni in grado di influenzare considerevolmente le abitudini di vita del minore, spesso compiuto attraverso l'ausilio di esperti (psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari).

L'articolo in questione prevede, inoltre, che “qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”: si tratta di una delle poche previsioni normative che si occupano specificamente della mediazione familiare.

Tale previsione, secondo dottrina maggioritaria, “rappresenta, forse, una delle novità più rilevanti e più importanti della Novella, ma è anche il passaggio rispetto a cui il legislatore ha mostrato maggiore timidezza”⁶⁹.

La principale accusa rivolta alla legge è infatti quella dell'affidarsi alla scelta discrezionale del giudice se predisporre o meno l'attivazione di un percorso di mediazione familiare della coppia in crisi.

Usando le parole del Marini, “l'attivazione obbligatoria sarebbe stata di maggiore utilità non solo ai fini della soluzione dei conflitti tra i genitori, ma, anche indirettamente, in funzione della più corretta decisione del giudice per l'affidamento dei figli. Senza dire che la ragione per cui la mediazione non ha avuto in Italia un gran successo deve individuarsi proprio nel fatto che essa è riservata alle coppie che con il loro consenso dimostrano di essere già in grado di controllare la loro conflittualità (e cioè è utilizzata dalle coppie che non ne hanno realmente bisogno)”⁷⁰.

⁶⁹ R. MARINI, *Conflittualità dei coniugi e affidamento condiviso*, in *Diritto di Famiglia*, II, Giuffrè, Milano, 2007, p. 931 ss.

⁷⁰ R. MARINI, *Conflittualità*, cit., p. 931 ss.

Il legislatore è stato quindi troppo cauto – e d'altra parte poco attento, in quanto non ha inserito esplicitamente il rinvio anche al rito divorzile⁷¹ – e non ha deciso di 'investire' in questa utile risorsa, che potrebbe rappresentare una rivoluzione copernicana della prospettiva impiegata nella separazione giudiziale, atteso che l'adozione 'asettica' di provvedimenti in materia di affido dei figli non dà voce, in quanto adottata 'unilateralmente' dal giudice, ai coniugi, che, viceversa, nella mediazione familiare sarebbero 'artefici' delle scelte, i protagonisti nella ricerca, con la guida del mediatore, della soluzione più adeguata.

Né sono suscettibili di accoglimento le osservazioni di chi ritiene che tale ruolo sia svolto 'atecnicamente' dal giudice, in quanto il percorso di mediazione familiare dovrebbe essere ben più articolato rispetto all'udienza presidenziale di esperimento del tentativo di conciliazione, e dovrebbe servirsi di personale all'uopo formato per poter affrontare non soltanto l'aspetto 'meramente' legale della separazione, ma anche la conflittualità e quindi il portato emotivo, inevitabilmente prodotto dalla crisi coniugale⁷².

⁷¹ “Risulta applicabile in via analogica anche al rito divorzile la norma di cui all'art. 155 sexies, comma 2, c.c., secondo la quale si riconosce al Giudice un nuovo potere discrezionale consistente nel rimettere le parti in causa dinnanzi ad un collegio di esperti affinché in quella sede tentino una mediazione per raggiungere un accordo inteso a regolamentare il nuovo menage familiare successivo alla crisi coniugale. L'estensione dell'istituto anche al rito divorzile, può, dunque, essere postulata in forza del ricorso allo strumento dell'interpretazione adeguatrice o costituzionalmente orientata, o teleologica, o sistematica, in virtù del richiamo al principio di ragionevolezza ex art. 3 cost. Considerato che l'interesse preminente e primario alla tutela della prole, in particolare dei figli minori, possa essere realizzato attraverso la mediazione, escluderla creerebbe un vulnus agli art. 3, 30, 31 cost”: cfr. Trib. Lamezia Terme, 28.11.2007.

⁷² Nello stesso senso cfr. C. RIMINI, *La gestione collaborativa del conflitto coniugale (collaborative law) in Italia? Si può fare*, in *Diritto di Famiglia*, III, Giuffrè, Milano, 2009, p. 1318 ss: “Nella prassi italiana questo compito viene spesso svolto proprio dal giudice della separazione o del divorzio: dal Presidente del Tribunale che, prima di assumere provvedimenti provvisori, cerca, quasi sempre, di trovare una soluzione consensuale; dal giudice istruttore che, durante tutto il corso del giudizio, sovente reitera tale tentativo. Si tratta di iniziative volonterose che hanno spesso successo perché ciascuna delle parti è naturalmente portata ad accettare (o a subire) la prospettiva transattiva proposta dal giudice della propria causa. Non si possono nascondere i vantaggi in termini di “consensualizzazione” (come si dice con un pessimo neologismo) di tale prassi. Tuttavia, essa suscita qualche perplessità, e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, può apparire inopportuno che un magistrato assuma contemporaneamente il ruolo di “mediatore” fra i coniugi e di giudice del loro conflitto qualora il tentativo di mediazione fra le loro opposte domande fallisca. Questa commistione di ruoli - che in alcuni ordinamenti stranieri è considerata deontologicamente non corretta - può

Come è evidente, la mancanza di un compiuto intervento del legislatore desta disorientamento tra i ruoli dei ‘protagonisti’ della gestione giudiziale della separazione, ma anche tra istituti: si pensi, ad esempio, al divorzio collaborativo⁷³, spesso confuso erroneamente con la mediazione familiare⁷⁴.

4.1 SLIDING DOORS: E SE NON CI FOSSE LA MEDIAZIONE FAMILIARE?

L'utilità della mediazione familiare si appalesa ancor più manifestamente nelle ipotesi di forte conflittualità tra i coniugi, dalla quale possono derivare delle serie conseguenze sulla psiche dei figli.

apparire inopportuna ove si consideri che il magistrato, formulando una proposta transattiva, in qualche modo anticipa il proprio giudizio. Inoltre, dopo avere misurato la collaborazione di entrambi i coniugi rispetto alle proprie proposte transattive, il magistrato può avere qualche difficoltà a recuperare la piena indipendenza ed autonomia di giudizio al momento della decisione”.

⁷³ “Si tratta di incaricare un esperto, terzo rispetto al conflitto coniugale, affinché egli formuli una proposta per un'equa composizione del conflitto sulla base delle opposte pretese di ciascun coniuge e della conoscenza degli argomenti - di fatto e di diritto - nonché degli elementi di prova portati a sostegno delle medesime. Questo tentativo presuppone che i coniugi abbiano la consapevolezza della opportunità di collaborare per evitare di avventurarsi nel giudizio di separazione o divorzio. Non si tratta, ovviamente, di un giudizio arbitrale poiché i diritti che sono oggetto del conflitto postconiugale sono in gran parte non disponibili. La proposta dell'esperto non può perciò concretizzarsi in un lodo vincolante (...) Il modello del divorzio collaborativo è nato nell'ambiente forense americano, dall'iniziativa dell'avvocato di Minneapolis Stuart Webb. Si è diffuso a partire dagli Anni '90 del secolo scorso soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Canada, nel Regno Unito e in Francia grazie all'impulso decisivo delle associazioni professionali forensi”: cfr. C. RIMINI, *La gestione*, cit., p. 1318 ss.

⁷⁴ “Il divorzio collaborativo è uno strumento di soluzione del conflitto diverso e distinto dalla mediazione familiare Quest'ultima è rivolta esclusivamente ai coniugi che si separano quando dal matrimonio sono nati figli. Non ha come obiettivo la composizione transattiva di una controversia, ma si propone di seguire un percorso attraverso il quale i genitori separati o divorziati trovano un modo per superare i loro contrasti così da riuscire, soprattutto in una prospettiva futura, a prendere assieme le decisioni rilevanti nella crescita dei figli, nonostante la crisi del matrimonio. Al contrario, ricorrendo al divorzio collaborativo, i coniugi si rivolgono ad un terzo neutrale per ottenere una indicazione su una possibile composizione delle loro controversie attuali, equa e rispettosa dei reciproci diritti. Può essere, dunque, proprio il mediatore familiare, se il percorso di mediazione ha successo, ad indicare ai coniugi la via del divorzio collaborativo per trovare una soluzione equa anche dei loro contrasti patrimoniali, evitando così di instaurare un giudizio contenzioso. Ma può essere anche l'esperto incaricato di condurre la procedura collaborativa ad invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare nel caso in cui si renda conto che è indispensabile che i coniugi ricostruiscano un contesto di dialogo costruttivo nella soluzione dei problemi relativi ai figli minori”: cfr. C. RIMINI, *La gestione*, cit., p. 1318 ss.

In particolare si intende esaminare un caso estremo di psicopatologia correlata alla cattiva gestione della separazione della coppia, quello dell'alienazione genitoriale, coniata nel 1985 dallo psichiatra americano Richard A. Gardner⁷⁵, consistente in quel “disturbo che insorge essenzialmente nel contesto di controversie per l'affidamento dei figli. La sua principale manifestazione è la campagna di denigrazione da parte del bambino nei confronti di un genitore, una campagna che non ha giustificazione. Essa deriva dall'associarsi dell'indottrinamento da parte di uno dei genitori che programma (fa il lavaggio del cervello) e il contributo personale del figlio alla denigrazione del genitore che costituisce l'obiettivo di questa denigrazione. In presenza di abusi veri o di abbandono da parte del genitore, tale animosità può essere giustificata e in questo caso non è possibile utilizzare la PAS⁷⁶ come spiegazione dell'animosità del bambino”⁷⁷.

Occorre tuttavia rilevare la natura indispensabile del ‘contributo’ reso dal bambino all'alienazione dal genitore: “tale disturbo accoglierebbe in sé sia la programmazione del minore da parte di un genitore contro l'altro genitore ex coniuge ma anche i contributi attivi dello stesso bambino a sostegno del genitore alienante. Secondo Gardner (1998) quindi la PAS non può essere solo sinonimo di lavaggio del cervello (programmazione)

⁷⁵ Cfr. R. A. GARDNER, *Family evaluation in child custody mediation, arbitration, and litigation*, Cresskill, New Jersey, 1989; ID, *The parental alienation syndrome, a guide for mental health and legal professionals*, Cresskill, New Jersey, 1998; ID, *Should Courts Order PAS Children to Visit/Reside with the Alienated Parent? A Follow-up Study*, The American Journal of Forensic Psychology, 2001, consultabile in originale su internet all'indirizzo <http://www.fact.on.ca/Info/pas/gard01a.html> ed in traduzione italiana sul sito <http://lnx.papaseparati.org/psitalia/images/stories/File/pdf/studioPAS.pdf>; ID – S.R. SAUBER – DEMOSTHENES LORANDOS, *The international handbook of parental alienation syndrome: conceptual, clinical and legal considerations*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, 2006.

⁷⁶ PAS è l'acronimo di *Parental Alienation Syndrome*.

⁷⁷ G. GIORDANO – R. PATROCCHI – G. DIMITRI, *La sindrome di alienazione genitoriale*, in *Psychomedia*, Telematic Psychoanalytic Journal, pubblicata su internet e consultabile sul sito www.psychomedia.it.

in quanto l'elemento chiave appare il personale contributo del bambino alla vittimizzazione del genitore 'bersaglio'"⁷⁸.

Gardner individua otto sintomi primari di PAS: la campagna denigratoria, la razionalizzazione debole, la mancanza di ambivalenza, il fenomeno del pensatore indipendente, l'appoggio automatico al genitore alienante, l'assenza di senso di colpa, gli scenari presi a prestito, l'estensione dell'ostilità alla famiglia allargata ed agli amici del genitore alienato.

Analizzando tali indici sintomatici per ordine, la campagna di denigrazione, come emerge dal tenore letterale dell'espressione, si verifica laddove si crei una vera e propria campagna diffamatoria del genitore alienato, con il contributo, anche prevalente, dell'altro coniuge; la razionalizzazione debole consiste nell'individuare da parte del bambino delle scuse illogiche ed appunto irrazionali per non avere contatti con il soggetto alienato; il terzo sintomo opera quando, adoperando una prospettiva assolutistica di nero e bianco 'senza una scala di grigi intermedia', i genitori sono idealizzati in una posizione del tutto antitetica buono/cattivo; il quarto sintomo ricorre quando il bambino imputa a se stesso l'ideazione della campagna denigratoria; l'appoggio automatico del bambino al genitore alienante in ogni conflitto; l'assenza del senso di colpa, quindi uno stato anormale di sentimento di disprezzo nei confronti del genitore alienato senza che venga percepito, appunto, come innaturale; gli scenari presi a prestito, ossia l'attribuzione di pensieri del genitore alienante; infine il coinvolgimento nell'alienazione anche dei soggetti strettamente correlati al genitore alienato⁷⁹.

⁷⁸ G. GIORDANO – R. PATROCCHI – G. DIMITRI, *La sindrome*, cit.

⁷⁹ Nello stesso senso G. GIORDANO – R. PATROCCHI – G. DIMITRI, *La sindrome*, cit.; G.FAVA VIZIELLO, *Paternità in cerca d'autore*, Elsevier Masson editore, Torino, 2008, pp. 132 e 133.

A questi otto sintomi sono aggiunti da un'altra studiosa, Colliva, altri quattro criteri: difficoltà di transizione nei periodi di visita presso il genitore non affidatario; il comportamento del minore durante il periodo di permanenza presso il genitore non affidatario; il legame del minore con il genitore alienante; il legame del minore con il genitore alienato, riferito al periodo precedente il processo di alienazione e, quindi, prima della fase di separazione giudiziale⁸⁰.

L'alienazione genitoriale può inoltre manifestarsi in tre diversi gradi (lieve, moderato, grave) in un *continuum* delineato da confini particolarmente labili.

Colliva distingue tra queste tre modalità affermando che nella prima, la più 'superficiale', può ancora permanere una relazione affettuosa tra il bambino ed il genitore alienato, relazione minata dai costanti interventi denigratori del soggetto alienante⁸¹; nella seconda, di gravità media, si osservano tutti gli otto sintomi, ma con un'intensità meno forte ogni qualvolta il bambino sia distante dalla forza motrice dell'alienazione, appunto dal genitore alienante; nella terza c'è piena condivisione da parte del bambino del sentimento di alienazione, che diventa esso stesso

⁸⁰ Nello stesso senso G. GIORDANO – R. PATROCCHI – G. DIMITRI, *La sindrome*, cit.; G.FAVA VIZIELLO, *Paternità in cerca d'autore*, cit., pp. 132 e 133.

⁸¹ “Nel grado lieve, l'alienazione è relativamente superficiale ed il bambino sostanzialmente collabora per le visite al genitore alienato, ma è a tratti ipercritico e di cattivo umore, infatti i bambini hanno manifestazioni relativamente superficiali degli otto sintomi primari del disturbo, ma più spesso sono presenti solo alcuni degli otto sintomi. In questo grado di PAS può ancora esistere una relazione affettuosa con la parentela del genitore alienato. In questi casi lievi i genitori alienanti attuano dei comportamenti “tipici” ed alcuni dei quali sono: Una considerazione limitata per l'importanza attribuita dal minore al tempo trascorso con l'altro genitore: il genitore alienante potrebbe non incoraggiare le visite presso l'altro genitore, o disinteressarsi delle attività, delle esperienze e, soprattutto, dei sentimenti del minore durante le “*visitations*” con l'altro genitore: “Tu decidi, io non ti sforzo”; L'incapacità da parte del genitore alienante di tollerare la presenza dell'altro genitore anche in eventi importanti per il minore: “Non parteciperò alla tua partita di calcio se tua madre sarà lì”; Mancanza di considerazione per l'importanza attribuita dal minore alla figura dell'altro genitore e/o alla relazione con lo stesso”: cfr. L. COLLIVA, *Gli aspetti patologici nella separazione conflittuale*, Roma, 2005, pubblicata su www.aigitalia.com, sito dell'Associazione Italiana Psicologia Giuridica.

fonte 'autonoma' di carica aggressiva nei confronti del genitore alienato⁸².

Quanto al ruolo che può essere svolto dalla mediazione familiare, gli studiosi sostengono che l'intervento del professionista possa contribuire alla riduzione o alla risoluzione del problema, laddove già verificatosi, ma possa svolgere un ruolo particolarmente proficuo in via preventiva: la gestione più equilibrata della separazione impedirebbe l'instaurarsi di quelle dinamiche psicologiche che scatenano 'l'impulso' del genitore 'alienante' di usare i figli come scettro del loro potere nel tentativo di allontanare il partner anche dalla vita della prole⁸³.

⁸² “Nella PAS di grado grave i bambini condividono le fantasie paranoiche del genitore alienante nei confronti del genitore bersaglio. Inoltre tutte e otto le manifestazioni primarie della PAS sono presenti ad un livello più significativo rispetto al grado moderato. Infatti nell'incontrare il genitore bersaglio il bambino prova terrore: urla da far raggelare il sangue, è in balia del panico e le sue esplosioni di rabbia possono essere così violente da rendere impossibile l'incontro. Gardner ha rilevato che in questi casi gravi il mantenimento di questa relazione esclusiva con il genitore alienante può essere considerato un potentissimo e diretto fattore di rischio per la salute mentale del minore, in particolare per l'insorgenza di una psicopatologia permanente di stampo paranoideo. In questi casi gravi i genitori alienanti attuano dei comportamenti “tipici” ed alcuni dei quali sono: Dichiarazioni false sul comportamento dell'altro genitore o sulla sua storia passata; Inclusione del minore come vittima del comportamento giudicato pericoloso o estremamente scorretto dell'altro: “tuo padre non ci ama più” ovvero “tuo padre ci ha abbandonato per sempre”; Manifesto ipercriticismo verso l'altro, anche su cose di poca importanza; Al minore viene chiesto di mantenere assoluto segreto sulla sua quotidianità di fronte all'altro genitore: “ non dire a tuo padre dove sei stato, con chi sei stato, chi hai visto.....”; Minacce rivolte al minore di ‘rottura’ o ‘cancellazione’ del legame affettivo; Totale assenza di cortesia, benevolenza verso l'altro genitore (Giorgi, 2001)”: cfr. L. COLLIVA, *Gli aspetti patologici nella separazione conflittuale*, cit..

⁸³ “Secondo Gardner non risulta necessario suggerire un supporto psicologico al minore, in quanto i sintomi PAS, già molto attenuati a questo livello, dovrebbero spontaneamente regredire, in relazione al fatto che il genitore affidatario dovrebbe sentirsi ora più tranquillo, e quindi non mettere più in atto le dinamiche di indottrinamento”: cfr. G. GULOTTA – A. CAVEDON – M. LIBERATORE, *La sindrome da alienazione parentale*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 273.

ELOGIO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE: CONCLUSIONI

“Dai figli non si divorzia”: non si tratta soltanto del titolo di un interessante libro in materia di mediazione familiare, ma anche di un aforisma particolarmente significativo nella sua lapidarietà.

È una verità scontata quella dell’‘impossibilità’ di ‘divorziare’ legalmente dai propri figli, proprio perché la genitorialità è costituita da quell’inscindibile connubio di amore viscerale e dovere naturale ed ineluttabile verso quell’essere che è il frutto fisico e spirituale della propria persona.

La mediazione familiare costituisce un importante strumento per aiutare la coppia in crisi a gestire la conflittualità della separazione attraverso la partecipazione dei partner stessi in prima persona nel raggiungimento degli accordi economici e la riorganizzazione del nucleo familiare, secondo l’interesse primario dei figli.

Proprio quest’ultimo saliente aspetto del percorso di mediazione meriterebbe maggiore ‘sponsorizzazione’, atteso che il provvedimento presidenziale di definizione delle misure circa l’affido dei figli – pur fondato sulle informazioni assunte dai coniugi e sulla CTU, laddove disposta, ed ispirato alla tutela dell’interesse primario della prole – è adottato unilateralmente, senza la ‘partecipazione’ della volontà dei genitori.

Viceversa, la mediazione familiare rende i partner stessi protagonisti della ricerca delle soluzioni più adeguate alle esigenze della famiglia.

Essa presenta l’ulteriore pregio della modicità, in quanto la gran parte degli organismi di mediazione familiare presenti su scala nazionale applicano delle tariffe correlate alla posizione economica dei coniugi (mediante esibizione della dichiarazione dei redditi ed ISEE),

consentendo così l'accessibilità del servizio a chiunque intenda fruirne, compatibilmente anche con le esigenze delle fasce reddituali più basse.

Dati empirici alla mano, la mediazione familiare, in termini di dispendio economico e di tempo, costa decisamente meno del parallelo strumento giudiziale.

Sarebbe certamente utile inserire il percorso di mediazione quale condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio di separazione giudiziale, al fine di poter consentire ai coniugi di gestire con coscienza il conflitto emotivo e individuare le intese più utili al nucleo familiare, ed al contempo contribuire ad uno snellimento dei procedimenti, con i conseguenti vantaggi per la giustizia.

In conclusione, osservando il panorama europeo, ancora una volta il cittadino italiano non può che riscontrare con rammarico l'ignavia del legislatore, che non ha ancora provveduto a regolamentare compiutamente la figura del mediatore familiare.

Fiducioso in un futuro più roseo, c'è già chi sta lavorando per favorire la creazione della 'cultura' della mediazione familiare, attraverso la promozione di questo importante servizio, aiutando le coppie in difficoltà senza imporre sentenze o valutazioni, diagnosi o pareri, ma semplicemente fornendo la propria preparazione nella guida verso l' 'Obiettivo': nuove regole per una nuova vita, altrettanto felice (se non di più!) di quella precedente.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- AA.VV., *Adolescenti e criminali, Minori e organizzazioni mafiose: analisi del fenomeno e ipotesi di intervento*, Franco Angeli, Milano, 2007;
- AA.VV., *Giurisprudenza del diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2007;
- AA.VV., *L'affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio*, Cedam, Milano, 2009;
- AA.VV., *La valutazione della famiglia, dalla ricerca all'intervento*, Franco Angeli, Milano, 2005;
- AA.VV., *Minori, Famiglie, Tribunale: verifiche, sostegni ed interventi sulle famiglie in difficoltà nell'attività del Tribunale per i minorenni*, Psicologia e Diritto, Giuffrè editore, Milano, 2008;
- ALLEGRI E. – DE FILIPPI P.G., *Mediazione familiare: temi e ricerche*, Armando Editore, Roma, 2004;
- AUTORINO G. – TROISI C. – NOVIELLO D., *Mediazione e conciliazione*, Maggioli, Rimini, 2011;
- BOGLIOLO C. – BACHERINI A.M., *Manuale di mediazione familiare, Proteggere i figli nella separazione*, Franco Angeli, Milano, 2010;
- CAIULO M.L., *Famiglie ricostituite: "puzzle" familiari*, in *Diritto di Famiglia*, IV, Giuffrè, Milano, 2009;
- CAMERINI G.B. – SECCHI E., *Riabilitazione psicosociale nell'infanzia e nell'adolescenza*, Maggioli, Rimini, 2010;
- CIGOLI V., *La psicologia della separazione e del divorzi*, Il Mulino, Bologna, 2001;
- COLLIVA L., *Gli aspetti patologici nella separazione conflittuale*, Aigitalia, Roma, 2005;

CORSI M. – SIRIGNANO C., *La mediazione familiare, problemi, prospettive, esperienze*, Vita e Pensiero, Milano, 2009;

CORSI M.– SIRIGNANO C., *La mediazione familiare*, Vita e Pensiero, 2007, Milano;

COSTA E. – ROMEO P. – SQUILLACE M., *Cari insegnanti, cari genitori... Salviamo i nostri figli*, Armando Editore, Roma, 2011;

CRISTIANO V. – BUCCI R. – MALONI V., *Uno, nessuno, centomila padri*, *International Journal of Psychoanalysis*,;

FAVA VIZIELLO G., *Paternità in cerca d'autore*, Elsevier Masson editore, Torino, 2008;

FERRARIS A. O., *Dai figli non si divorzia*, Bur, Milano, 2008;

GARDNER R. A., *Should Courts Order PAS Children to Visit/Reside with the Alienated Parent? A Follow-up Study*, *The American Journal of Forensic Psychology*, 2001;

GARDNER R. A. SAUBER S.R. – LORANDOS DEMOSTHENES, *The international handbook of parental alienation syndrome: conceptual, clinical and legal considerations*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, 2006;

GARDNER R. A., *Family evaluation in child custody mediation, arbitration, and litigation*, Cresskill, New Jersey, 1989;

GARDNER R. A., *The parental alienation syndrome, a guide for mental health and legal professionals*, Cresskill, New Jersey, 1998;

GIORDANO G.– PATROCCHI R. –DIMITRI G., *La sindrome di alienazione genitoriale*, *Psychomedia*,;

GIULIANI C.– IAFRATE R. – MARZOTTO C. – MOMBELLI M., *Crisi di coppia e separazione coniugale: effetti e forme di aiuto*, Vita e Pensiero, Milano, 1994;

GOLDZBAND M. G., *Tempo di qualità: come aiutare i bambini a superare il trauma del divorzio dei genitori*, Di Renzo Editore, Roma, 2009;

GUIDA M. A., *Quaderni dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia*, Franco Angeli, Milano, 2006;

GULOTTA G. – CAVEDON A. – LIBERATORE M., *La sindrome da alienazione parentale*, Giuffrè, Milano;

IAVARONE M.L. – SARRACINO V. – STRIANO M., *Questioni di pedagogia sociale*, Franco Angeli, Milano, 2000;

MANERA G., *Brevi spunti sui provvedimenti punitivi previsti dall'art. 709-ter c.p.c. quali strumenti per l'attuazione della bi genitorialità*, *Diritto di Famiglia*, III, Giuffrè, Milano, 2008;

MARINI R., *Conflittualità dei coniugi e affidamento condiviso*, *Diritto di Famiglia*, II, Giuffrè, Milano, 2007;

MASELLA M.G., *Dall'altare al tribunale: per una nuova logica della separazione*, Feltrinelli, Milano, 2003;

MONTANARI I., *Separazione e genitorialità, esperienze europee a confronto*, Vita e Pensiero, Milano, 2007;

PARKINSON L., *La mediazione familiare*, Erickson, Trento, 2009;

PLERSICO G., *Bisessualità e dintorni*, Le comete, Milano, 2009;

RIONDINO M., *Mediazione familiare ed interculturalità in Europa. Profili di diritto comparato*, *Diritto di Famiglia*, IV, 2010;

SABBADINI R., *Manuale di counselling, Guida pratica per i professionisti*, Franco Angeli, Milano, 2009;

SCABINI E. - ROSSI G., *Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie*, Voce&Pensiero, Milano, 2004;

SCABINI E. – DONATI P., *Identità adulte e relazioni familiari*, Vita e Pensiero, Milano, 1994;

SCALESE V. – SCALESE F., *Codice della persona e della famiglia annotato con la giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2009;

SCALISI R., *La gelosia tra fratelli*, Le comete, Milano, 2007;

SCHIRALLI R., *Cercasi genitori disperatamente: come aiutare i figli adolescenti a sconfiggere le dipendenze da droghe, cibo, alcool e internet*, Le Comete, Milano, 2009;

VERDRAMINI M.T., *Oltre l'evento, La morte nella relazione educativa*, Franco Angeli, Milano, 2007;

VISANI E.– SOLFAROLI CAMILLOCCI D., *Identità e relazione, la formazione dell'identità secondo orientamenti clinici e in differenti contesti*, Franco Angeli, Milano, 2006.

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1 LA MEDIAZIONE FAMILIARE: LE ORIGINI E I MODELLI	4
1. LA MEDIAZIONE FAMILIARE: LA ‘NEONATA’ CHE POTRÀ SALVARE IL MONDO (DEL DIVORZIO)	4
1.2 MODELLI E TECNICHE DI MEDIAZIONE	9
CAPITOLO 2 I FIGLI QUALE FULCRO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE	13
2. LE CONSEGUENZE DELLA SEPARAZIONE DEI GENITORI SUI FIGLI	13
2.1 IL TEMPO TRASCORSO INSIEME COME INVESTIMENTO: QUALITÀ E QUANTITÀ	17
2.2 I GENITORI, I FIGLI E ‘GLI ALTRI’: IL PREZIOSO CONTRIBUTO DI NONNI, ZII ED AMICI	19
2.3 ELEMENTI CARATTERIOLOGICI DEL MINORE E LA ‘RIELABORAZIONE DEL LUTTO’	22
CAPITOLO 3 I FIGLI NELLA MEDIAZIONE FAMILIARE: DENTRO O FUORI IL SETTING?	25
3. I FIGLI NELLA SESSIONE DI MEDIAZIONE FAMILIARE	25
3.1 LA CTU COME ‘ARTIFICIO GIURIDICO’ DELL’IMPIEGO GIUDIZIALE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE.	26
CAPITOLO 4 LA MEDIAZIONE FAMILIARE E IL TRIBUNALE: LE DUE ‘DIMENSIONI PARALLELE’ DEI FIGLI DI SEPARATI ‘MEDIATI’ E NON	28
4. IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA IN MATERIA DI MEDIAZIONE;	28

4.1 <i>SLIDING DOORS</i>: E SE NON CI FOSSE LA MEDIAZIONE FAMILIARE?	32
ELOGIO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE: CONCLUSIONI	37
INDICE BIBLIOGRAFICO	I
INDICE SOMMARIO	IV